

Fumagalli

SINDACATO NAZIONALE
AGENTI DI ASSICURAZIONE

MILANO



STATUTO

(Testo approvato dal XXIV Congresso
Nazionale - straordinario - tenutosi a Bologna
nei giorni 7-8-9 dicembre 1983)

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1

È costituito, con sede in Milano, il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione.

Art. 2

Il Sindacato ha la rappresentanza dei propri iscritti in enti, organismi e in tutte le sedi – nazionali ed internazionali – ove si trattino problemi che interessano direttamente od indirettamente la categoria ed il settore assicurativo.

Pertanto:

- a) tutela gli interessi professionali, morali ed economici degli agenti di assicurazione;
- b) stipula accordi e contratti collettivi;
- c) presta assistenza agli iscritti in tutti i problemi e le vertenze connesse all'attività agenziale, anche dopo la cessazione dell'incarico;
- d) promuove iniziative atte a migliorare, aggiornare ed elevare costantemente la preparazione tecnica, professionale e sindacale degli agenti anche tramite la stampa;
- e) promuove l'evoluzione ed il perfezionamento del servizio assicurativo per una migliore tutela dell'assicurato;
- f) diffonde tra il pubblico una migliore coscienza assicurativa anche attraverso la scuola e gli organi di informazione.

Art. 3

Il Sindacato non persegue scopi politici, religiosi né di lucro.

TITOLO II – DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Capo I - Iscrizione

Art. 4

Possono far parte del Sindacato:

- a) gli agenti iscritti alla Sezione I dell'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione di cui alla Legge n. 48/1979;
- b) gli agenti che, per cessazione dall'incarico vengano trasferiti alla Sezione II dell'Albo Nazionale;
- c) i soci onorari. Questi sono nominati con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale per eccezionali meriti nei confronti della categoria.

Gli iscritti di cui ai punti b) e c) del comma precedente partecipano pienamente alla vita del Sindacato.

Non può essere né rimanere iscritto chiunque faccia parte di altra associazione, sindacato, ente od organismo che persegua scopi analoghi a quelli previsti ai punti a), b) e c) dell'art. 2 del presente Statuto, o che svolga attività nel settore assicurativo diversa da quella di agente di assicurazione.

Art. 5

Per l'iscrizione al Sindacato il richiedente deve presentare domanda scritta alla Giunta Esecutiva della Sezione competente per territorio, che decide al riguardo entro 30 giorni.

L'interessato, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione o in assenza di pronuncia nei termini, può ricorrere alla Giunta Esecutiva Nazionale che decide in via definitiva.

Capo II – Doveri degli iscritti

Art. 6

L'iscritto deve osservare tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento, attenersi alle deliberazioni degli organi statutari, agli accordi e contratti collettivi stipulati dal Sindacato e ritenerli espressamente vincolanti.

Capo III – Contributi sindacali

Art. 7

L'iscritto è tenuto a versare, entro il 28 febbraio il contributo sindacale – provinciale e nazionale – tramite la Sezione competente per territorio. Decorsa tale data, l'iscritto moroso è sospeso dall'esercizio dei diritti sindacali fino a quando la sua obbligazione non risulti assolta.

Trascorso il 30 giugno l'iscritto è escluso dal Sindacato e non può essere riammesso se non dopo il versamento dei contributi arretrati col massimo di due anni, salvo quelli relativi al periodo di mancata attività di agente di assicurazione.

Il contributo sindacale è dovuto per l'intero anno solare nel corso del quale si effettua l'iscrizione, salvo l'eventualità di iscrizione effettuata dopo il 30 settembre nel qual caso, pur decorrendo l'iscrizione immediatamente, il contributo viene considerato pagato per l'intero anno solare seguente, fatto salvo l'obbligo del conguaglio, qualora intervengano variazioni nei contributi sindacali.

Art. 8

La qualità di iscritto si perde:

- a) per dimissioni che devono essere date a mezzo lettera raccomandata alla propria Sezione, che ne dà comunicazione alla Giunta Esecutiva Nazionale;
- b) per le cause previste dagli artt. 4 terzo comma; 7 secondo comma e 32 primo comma lettera d);
- c) per cancellazione dall'Albo Nazionale Agenti di Assicurazione di cui alla Legge n. 48/1979.

TITOLO III – ORGANI DEL SINDACATO

Art. 9

Sono organi del Sindacato:

- a) le Sezioni Provinciali;
- b) il Comitato dei Gruppi Aziendali;
- c) il Congresso Nazionale;
- d) il Comitato Centrale;
- e) la Giunta Esecutiva Nazionale;
- f) la Segreteria Generale;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio Sindacale.

Capo IV – Sezioni Provinciali

Art. 10

Le Sezioni Provinciali esprimono le istanze di base della categoria ed operano nell'ambito delle direttive nazionali.

Le Sezioni Provinciali riuniscono gli iscritti della stessa Provincia. Ove esistano esigenze di potenziamento organizzativo la Giunta Esecutiva Nazionale può autorizzare la costituzione di Sezioni periferiche, con competenza territoriale diversa dalla circoscrizione amministrativa provinciale, purché raggruppino non meno di 50 iscritti che ne abbiano sottoscritto la richiesta.

Tali Sezioni interprovinciali o periferiche, vengono convenzionalmente denominate Sezioni Provinciali.

Art. 11

Sono organi delle Sezioni Provinciali:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Segretario.

Art. 12

L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti della Sezione Provinciale.

L'Assemblea:

- a) propone al Sindacato le istanze di base;
- b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività della Sezione Provinciale;
- c) elegge la Giunta Esecutiva;
- d) elegge i propri delegati al Congresso Nazionale;
- e) elegge i propri rappresentanti in seno al Comitato Centrale;
- f) dibatte la relazione del Segretario Provinciale;
- g) fissa la misura del contributo sindacale provinciale.

È convocata dal Segretario di propria iniziativa o su delibera della Giunta Esecutiva o su richiesta motivata di almeno un quinto degli iscritti. L'Assemblea deve essere comunque convocata prima di ogni Comitato Centrale. Non vi è obbligo di convocare l'Assemblea provinciale quando il Comitato Centrale viene convocato il giorno successivo il Congresso Nazionale.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione e ne deve essere data comunicazione alla Segreteria Generale.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto alla metà.

L'avviso deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e le materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente o rappresentato almeno un quinto di coloro che hanno diritto di parteciparvi.

In caso di impedimento il voto può essere delegato.

Ogni componente non può avere più di una delega.

Art. 13

La Giunta Esecutiva è composta da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti secondo delibera dell'Assemblea.

Spetta alla Giunta Esecutiva:

- a) eleggere, fra i propri componenti, il Segretario ed uno o due Vice Segretari;
- b) designare i propri rappresentanti in enti e organismi locali;
- c) coadiuvare il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni;
- d) deliberare sulle domande di iscrizione al Sindacato;
- e) convocare l'Assemblea;
- f) adempiere tutte le attribuzioni che sono ad essa demandate dagli organi del Sindacato;
- g) adoperarsi per dirimere controversie tra gli iscritti della Sezione Provinciale;
- h) segnalare alla Commissione Provinciale Albo Agenti eventuali casi passibili di provvedimento disciplinare a norma della Legge n. 48/1979.

La Giunta Esecutiva esercita in caso di urgenza i poteri dell'Assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa entro 45 giorni.

La convocazione deve essere effettuata a norma del quarto comma dell'art. 12. Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno i due terzi dei suoi componenti.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 14

Il Segretario presiede l'Assemblea e la Giunta Esecutiva ed adempie le deliberazioni degli organi del Sindacato; inoltre esegue tutte le operazioni amministrative e finanziarie necessarie alla buona amministrazione della Sezione Provinciale. Tali poteri possono essere delegati dal Segretario Provinciale ad un altro membro di Giunta.

Il Segretario Provinciale fa parte di diritto del Comitato Centrale e Regionale.

I Vice Segretari fanno le veci del Segretario in caso di assenza o impedimento, con precedenza secondo l'età e fanno parte di diritto del Comitato Regionale.

In caso di cessazione dalla carica la Giunta Esecutiva procederà a nuova elezione.

Capo V – Gruppi Aziendali

Art. 15

Il Gruppo Aziendale o interaziendale riunisce gli agenti operanti per una o più imprese di assicurazione.

Il Gruppo attua gli scopi del Sindacato nell'ambito aziendale e persegue in autonomia gli scopi previsti dal proprio Statuto.

Esegue tutte le disposizioni del Sindacato e non svolge trattative su argomenti che la Giunta Esecutiva Nazionale dichiara di propria competenza.

Il Gruppo deve informare il Sindacato delle proprie iniziative che possono avere interesse generale.

Nell'ambito della stessa impresa può essere costituito un solo Gruppo Aziendale.
L'iscritto può aderire a più Gruppi Aziendali ma può rivestire la carica di Presidente in un solo Gruppo.

Art. 15 bis

Nel caso di Gruppo interaziendale le imprese devono essere gestite da uno stesso gruppo finanziario.
Il Gruppo indica al Sindacato il componente del direttivo responsabile per i collegamenti con lo stesso, se persona diversa dal Presidente.
Nell'ipotesi di fusione per incorporazione di più imprese che dia luogo ad un'unica rete agenziale i Gruppi Aziendali esistenti dovranno a loro volta costituire un solo Gruppo Aziendale entro 24 mesi; se invece vengono mantenute reti agenziali separate i rispettivi Gruppi Aziendali potranno conservare la loro autonomia originale.

Art. 16

Il Gruppo Aziendale si costituisce per decisione degli agenti indicati al primo comma dell'art. 15.

Per ottenere il riconoscimento da parte del Sindacato, all'atto della sua costituzione il Gruppo Aziendale deve trasmettere alla Giunta Esecutiva Nazionale il proprio statuto e l'elenco degli agenti che hanno dato la loro adesione.

Lo Statuto e le sue eventuali modifiche non possono contenere norme contrastanti con lo Statuto del Sindacato.

Non può essere né rimanere iscritto al Gruppo Aziendale chi non è iscritto al Sindacato.

Il Gruppo Aziendale deve altresì comunicare annualmente al Sindacato l'elenco nominativo dei propri iscritti.

Capo VI – Comitato dei Gruppi Aziendali

Art. 17

I Presidenti dei Gruppi riconosciuti formano il Comitato dei Gruppi Aziendali.

Il Comitato ha prevalentemente i seguenti compiti:

- trasferire in seno alla Giunta Esecutiva Nazionale ed al Comitato Centrale le istanze dei Gruppi Aziendali tramite i propri rappresentanti;
- contribuire all'azione ed alla politica del Sindacato attivando i Gruppi Aziendali;
- adoperarsi per l'esecuzione – da parte dei Gruppi – delle deliberazioni del Sindacato;
- promuovere la costituzione di Gruppi Aziendali ove non esistenti;
- incentivare lo scambio fra i Gruppi delle esperienze e delle realizzazioni aziendali di comune interesse.

Il Comitato elegge un Presidente ed un Vice Presidente che fanno parte, di diritto, della Giunta Esecutiva Nazionale. Elegge inoltre tre componenti che fanno parte anch'essi di diritto del Comitato Centrale.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti con la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora alla prima votazione non sia raggiunta la maggioranza prescritta, l'elezione si determina con la maggioranza relativa dei votanti.

Art. 18

Il Comitato dei Gruppi Aziendali è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito almeno 20 giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza tale termine è ridotto a sette giorni.

Le adunanze del Comitato sono valide quando è presente o rappresentata la maggioranza dei suoi componenti.

In caso di impedimento il voto può essere delegato ad altro componente del Direttivo dello stesso Gruppo. *nonché iscritto SAA*

Il caso di cessazione della carica del Presidente o del Vice Presidente, o di uno o più delegati al Comitato Centrale, si procede a nuove elezioni per l'incarico reso vacante.

Capo VII – Congresso Nazionale

Art. 19

Il Congresso Nazionale è composto:

- dai Segretari delle Sezioni Provinciali o, in caso di impedimento, da un loro delegato scelto tra gli iscritti della Sezione stessa;
- dai Presidenti dei Gruppi Aziendali e Interaziendali riconosciuti o, in caso di impedimento, da un loro delegato scelto tra i componenti del Direttivo del Gruppo stesso; *iscritto SAA*
- da delegati delle Sezioni Provinciali eletti nelle rispettive Assemblee in ragione di un delegato ogni venti iscritti o frazione non inferiore a dieci. In caso di impedimento è ammessa la delega ad altro componente della stessa Sezione.

Ogni componente non può avere più di due deleghe. *(MAX. 2)*

Qualsiasi altro iscritto ha diritto di partecipare al Congresso Nazionale, con facoltà di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.

Art. 20

Il Congresso Nazionale esprime la volontà della categoria e delibera la politica generale del Sindacato.

Il Congresso inoltre:

- a) elegge l'Ufficio di Presidenza;
- b) dibatte la relazione morale e quella finanziaria della Giunta Esecutiva Nazionale;
- c) elegge venti componenti del Comitato Centrale: tra coloro che non ne fanno già parte di diritto;
- d) elegge quattro componenti effettivi e tre supplenti del Collegio dei Probiviri;
- e) elegge il Collegio Sindacale;
- f) delibera, se poste all'ordine del giorno, le modifiche allo Statuto e lo scioglimento del Sindacato.

Art. 21

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni tre anni.

3 ANNI

Si riunisce in via straordinaria:

- a) per delibera della Giunta Esecutiva Nazionale;
- b) per delibera del Comitato Centrale;
- c) su richiesta, scritta e motivata di almeno un quinto degli iscritti.

La riunione del Congresso in via straordinaria, salvo quando comporti il rinnovo delle cariche sociali, non determina proroga della scadenza del triennio per la convocazione del Congresso ordinario.

Art. 22

La convocazione del Congresso Nazionale è fatta dal Segretario Generale mediante avviso spedito almeno quarantacinque giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza il predetto termine può essere ridotto a venti giorni. L'avviso deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno. Le adunanze sono valide quando è presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Delle adunanze del Congresso si redige apposito verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario del Congresso.

Capo VIII - Comitato Centrale

Art. 23

Il Comitato Centrale è composto:

- a) dai Segretari Provinciali o, in caso di impedimento, da un loro delegato appartenente alla stessa Giunta Provinciale;
- b) dai componenti eletti dalle Assemblies Provinciali in ragione di un componente ogni 200 iscritti in eccedenza ai primi 100. In caso di impedimento possono delegare altro iscritto della stessa Sezione Provinciale;
- c) dal Presidente, dal Vice Presidente del Comitato dei Gruppi Aziendali e da tre componenti eletti dal Comitato stesso. In caso di impedimento possono essere rappresentati, ciascuno da un delegato appartenente al

S.P

1/100

G.A.A

Comitato dei Gruppi Aziendali. In ogni caso i rappresentanti dei Gruppi non possono disporre di più di un voto ciascuno;

- d) da venti componenti eletti dal Congresso Nazionale a norma dell'art. 20, secondo comma, lett. c). Questi, in caso di impedimento non possono rilasciare delega per la loro partecipazione alle adunanze del Comitato Centrale.

20

I componenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente non possono partecipare al Comitato Centrale con più di una delega.

Non è ammessa l'appartenenza al Comitato Centrale a più titoli. Quando si verifica questa eventualità, il componente deve optare per una sola delle cariche che gli danno diritto di appartenere all'organo, rinunciando alle altre cariche entro 15 giorni.

Trascorsi i 15 giorni senza che abbia optato s'intende decaduto dalla carica più recente e nel frattempo l'interessato ha diritto ad un solo voto.

Il Comitato Centrale è validamente costituito subito dopo la proclamazione degli eletti di cui al punto d) che deve essere effettuata al termine del Congresso, anche nel caso in cui gli organi previsti alle lettere a), b) e c) non abbiano espresso tutti i loro rappresentanti, purché sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Partecipano al Comitato Centrale, senza diritto di voto:

- a) il più anziano tra gli iscritti presente in rappresentanza della categoria, in ogni organismo ministeriale;
- b) il Presidente del Comitato Amministratore della Cassa Pensione purché iscritto al Sindacato.

Art. 24

Il Comitato Centrale:

- a) sviluppa la politica deliberata dal Congresso Nazionale, tramite la Giunta Esecutiva Nazionale, e vigila sulla sua corretta attuazione;
- b) elegge fra i propri componenti, la Giunta Esecutiva Nazionale;
- c) ratifica l'elezione del Segretario Generale, qualora essa avvenga al di fuori della Giunta Esecutiva Nazionale;
- d) dibatte la relazione della Giunta Esecutiva Nazionale;
- e) approva annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo nonché la relazione finanziaria predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- f) ratifica gli accordi o contratti collettivi proposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
- g) ha facoltà di convocare il Congresso Nazionale, fissando l'ordine del giorno;
- h) esprime la fiducia alla Giunta Esecutiva Nazionale, su mozione presentata da almeno un terzo dei suoi componenti. Se la fiducia non viene accordata, la Giunta Esecutiva Nazionale decade e si procede, nella stessa seduta, a nuove elezioni;
- i) adempie a tutte le altre attribuzioni che sono ad esso demandate dallo Statuto, anche delegandole alla Giunta Esecutiva Nazionale;
- l) ratifica le deliberazioni adottate con procedura di urgenza dalla Giunta Esecutiva Nazionale, a termini del penultimo comma dell'art. 27.

Il Comitato Centrale ad ogni riunione elegge fra i propri componenti il Presidente.

Art. 25

Il Comitato Centrale deve riunirsi almeno due volte l'anno

È convocato:

- a) per decisione della Segreteria Generale;
- b) per delibera della Giunta Esecutiva Nazionale;
- c) su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei suoi componenti, rivolta alla Segreteria Generale. In tal caso il Comitato Centrale deve essere tenuto entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Le convocazioni del Comitato Centrale sono effettuate dal Segretario Generale mediante avviso spedito almeno 30 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, detto termine può essere ridotto a 15 giorni. L'avviso deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno.

Il Comitato Centrale, dopo ogni Congresso che prevede il rinnovo delle cariche, è convocato alle ore 10 del giorno successivo a quello della chiusura delle operazioni di voto, nella stessa sede congressuale, per procedere all'elezione della Giunta Esecutiva Nazionale ed indicare alla stessa l'attuazione delle deliberazioni del Congresso Nazionale.

Le adunanze sono valide quando è presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei componenti.

*da eleggere
Presidente*

Capo IX – Giunta Esecutiva Nazionale

Art. 26

La Giunta Esecutiva è formata da tredici componenti eletti dal Comitato Centrale, dal Presidente e dal Vice Presidente del Comitato dei Gruppi Aziendali che ne fanno parte di diritto.

Nel caso che il Segretario Generale venga eletto al di fuori della Giunta Esecutiva, questa risulta formata da sedici componenti.

Non possono far parte della Giunta Esecutiva Nazionale più di tre componenti che ripetono l'incarico da una stessa impresa o gruppo di imprese.

Art. 27

La Giunta Esecutiva Nazionale:

- a) attua la politica deliberata dal Congresso Nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato Centrale;
- b) tratta accordi e contratti collettivi da sottoporre alla ratifica del Comitato Centrale;
- c) elegge il Segretario Generale fra i suoi componenti o fra gli iscritti. Il Segretario Generale viene eletto con la maggioranza dei due terzi dei

10 voti

componenti la Giunta e con la maggioranza assoluta dopo la terza votazione; 48

- d) elegge tre Vice Segretari a maggioranza assoluta;
- e) coadiuva la Segreteria nell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Centrale;
- f) designa i rappresentanti del Sindacato in enti o organismi nazionali ed internazionali;
- g) elegge i componenti delle Commissioni, fissandone i compiti. Con la convocazione del Congresso nomina la Commissione per la verifica dei poteri;
- g bis) nomina un componente effettivo del Collegio dei Probiviri scegliendolo tra persone aventi esperienza in materie giuridiche, anche fra i non iscritti al Sindacato;
- h) predisporre annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, delibera sugli impieghi del fondo comune, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- i) fissa la misura del contributo sindacale nazionale;
- l) decide sul riconoscimento dei Gruppi Aziendali;
- m) autorizza la costituzione di Sezioni periferiche;
- n) decide, in sede di appello, entro 60 giorni, sull'accettazione delle domande di iscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 5;
- o) nomina i soci onorari;
- p) pronuncia sentenza definitiva nei ricorsi avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri. Divenuta in ogni caso esecutiva la sentenza, qualora il fatto comporti implicazioni per l'Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, deve darne comunicazione alla Commissione Nazionale di cui all'art. 15 della legge n. 48/1979;
- q) decide sulle eventuali domande di riammissione presentate dagli agenti espulsi dal Sindacato. Tale decisione può essere assunta dopo che sia trascorso almeno un anno dalla sentenza e dopo aver sentito il parere della Giunta Esecutiva della Sezione Provinciale cui l'agente espulso apparteneva;
- r) delibera la convocazione del Congresso e del Comitato Centrale fissandone l'ordine del giorno;
- s) emana il Regolamento di attuazione dello Statuto, sentito il parere del Comitato Centrale;
- t) nomina il Direttore del Sindacato;
- u) adempie a tutte le funzioni che le sono demandate dal Comitato Centrale;
- v) delibera lo svolgimento di un Convegno Nazionale a tesi negli anni nei quali non siano previsti Congressi Nazionali ordinari o straordinari.

La Giunta Esecutiva Nazionale può esercitare, in caso di comprovata urgenza, i poteri del Comitato Centrale sotto espressa riserva di ratifica da parte di questo.

Gli atti compiuti al presente titolo decadono a tutti gli effetti il 45° giorno successivo se non sia intervenuta la ratifica del Comitato Centrale.

La Giunta Esecutiva Nazionale deve tenere costantemente informati i componenti del Comitato Centrale e i componenti del Comitato dei Gruppi Aziendali sulla propria attività.

Art. 28

La Giunta Esecutiva Nazionale è convocata dal Segretario Generale di propria iniziativa oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata.

La convocazione viene fatta mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a quattro giorni.

L'avviso di convocazione deve indicare luogo, giorno, ora della riunione e l'ordine del giorno.

La Giunta Esecutiva Nazionale è immediatamente convocata dopo la sua elezione, per procedere all'elezione della Segreteria Generale.

Le riunioni della Giunta sono valide quando sono presenti almeno dieci componenti.

Non sono ammesse deleghe.

Capo X – Segreteria Generale

Art. 29

La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale e da tre Vice Segretari. In caso di cessazione dalla carica di uno dei suoi componenti, la Giunta Esecutiva Nazionale procede a nuova elezione per la sostituzione del componente cessato.

La Segreteria Generale:

- a) cura l'esecuzione delle delibere del Comitato Centrale e della Giunta Esecutiva Nazionale;
- a bis) determina al proprio interno i compiti di ciascun componente la Segreteria e le modalità di collaborazione dei componenti la Giunta;
- b) dirige i servizi del Sindacato;
- c) amministra i fondi del Sindacato, sentito il parere della Giunta Esecutiva Nazionale;
- d) cura e mantiene i rapporti con la Commissione Nazionale Albo Agenti di cui all'art. 15 della Legge n.48/1979, la Cassa Pensione, i Ministeri, rappresentanze di enti ed organismi sia nazionali che internazionali;
- e) è responsabile della gestione del personale del Sindacato, sentito il parere della Giunta Esecutiva Nazionale;
- f) ha facoltà di convocare tutti gli Organi del Sindacato eccetto il Congresso Nazionale;
- g) ha facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi del Sindacato.

Il Segretario Generale presiede le adunanze della Giunta Esecutiva Nazionale; ha la rappresentanza del Sindacato di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori generali o speciali per la rappresentanza del Sindacato in giudizio; in qualsiasi stato e grado e davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria o speciale.

Il Segretario Generale designa quale dei Vice Segretari assume le funzioni vicarie. In caso di impedimento del Vice Segretario Vicario, le sue funzioni verranno assunte dal Vice Segretario di maggiore età.

Capo XI – Collegio dei Probiviri

Art. 30

Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque componenti effettivi e da tre supplenti. 5+3

Il Congresso elegge quattro componenti effettivi e tre supplenti. Il quinto componente effettivo è nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

I componenti effettivi eleggono nel loro seno un Presidente ed un Vice Presidente.

La carica è incompatibile con l'appartenenza al Comitato Centrale, al Comitato dei Gruppi Aziendali ed al Collegio Sindacale.

Art. 31

È compito del Collegio dei Probiviri esaminare e giudicare questioni riguardanti:

- a) la disciplina sindacale;
- b) il comportamento morale e professionale degli iscritti.

Rientra nei compiti dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, le controversie tra gli iscritti e tra gli iscritti e gli organi collegiali. Il Collegio agisce di propria iniziativa o su motivata segnalazione o per incarico delle parti.

Le decisioni del Collegio sono valide quando sono presenti almeno quattro componenti. In ogni caso di impedimento i supplenti partecipano ai lavori del Collegio subentrando agli effettivi in ordine di graduatoria dei voti. || ←

Art. 32

Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni aventi efficacia anche nell'ambito dei Gruppi Aziendali:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione da tre a dodici mesi;
- d) l'espulsione dal Sindacato.

Il Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell'incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide a semplice maggioranza entro sei mesi dall'inizio del procedimento.

Il Collegio entro 5 giorni dalla sentenza, deve darne comunicazione al Sindacato, e a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati.

Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione sulle questioni di cui all'art. 31, primo comma, lett. a) e b), gli interessati possono proporre ricorso alla Giunta Esecutiva Nazionale che, dopo averli sentiti, si pronuncia senza formalità di sorta a semplice maggioranza. Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Entro 5 giorni dalla pronuncia definitiva, la Giunta Esecutiva Nazionale deve darne comunicazione agli interessati.

Capo XII – Collegio Sindacale

Art. 33

Il Collegio Sindacale è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, i quali in ogni caso di impedimento degli effettivi, partecipano ai lavori del Collegio subentrando in ordine di graduatoria dei voti. 3+2

Le riunioni del Collegio sono valide quando sono presenti almeno due componenti.

I componenti effettivi eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio.

La carica è incompatibile con l'appartenenza al Comitato Centrale, al Comitato dei Gruppi Aziendali ed al Collegio dei Probiviri.

Art. 34

Il Collegio Sindacale esercita le proprie funzioni secondo le norme degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, interviene alle riunioni del Comitato Centrale e della Giunta Esecutiva Nazionale.

Capo XIII – Comitato Regionale

Art. 35

I Comitati Regionali sono costituiti per iniziative delle Sezioni Provinciali delle singole regioni. Sono composti dai Segretari Provinciali, dai Vice Segretari Provinciali e dagli altri componenti il Comitato Centrale che fanno parte della stessa regione.

Il Comitato Regionale intrattiene rapporti con le amministrazioni e gli organismi regionali.

TITOLO IV – DIPENDENTI DEL SINDACATO

Art. 36

La Segreteria Generale, sentito il parere della Giunta Esecutiva Nazionale, provvede alla gestione del personale del Sindacato.

La qualifica di iscritto è incompatibile con quella di dipendente del Sindacato.

Art. 37

Gli uffici del Sindacato sono affidati ad un direttore nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale. Egli provvede al buon andamento dei servizi, dei quali è responsabile, attua le disposizioni degli organi direttivi e compie gli atti di ordinaria gestione. Partecipa alle riunioni degli organi collegiali e provvede alla conservazione dei registri delle deliberazioni.

Le funzioni di Segretario verbalizzante del Congresso Nazionale, del Comitato Centrale, della Giunta Esecutiva Nazionale, del Comitato dei Gruppi Aziendali, possono essere assunte dai dipendenti del Sindacato.

TITOLO V – FONDO DEL SINDACATO

Art. 38

Il fondo del Sindacato è costituito:

- a) dagli immobili, mobili ed altre attività del Sindacato e delle attività provenienti dall'Associazione Nazionale Agenti costituitasi in Sindacato Nazionale Agenti con delibera congressuale del novembre 1972;
- b) dai contributi sindacali;
- c) dalle eventuali erogazioni e lasciti.

Il fondo del Sindacato viene amministrato secondo le norme degli articoli 24 lett e), 27 lett. h) e i), 29 lett. c).

Art. 39

Tutela dell'attività sindacale

Il Sindacato con delibera della Giunta Esecutiva Nazionale presta assistenza legale e finanziaria agli iscritti danneggiati per la loro attività sindacale.

Art. 40

Votazioni

Le votazioni degli organi collegiali avvengono, a giudizio di chi presiede, per alzata di mano, per divisione, per appello nominale in forma palese o segreta.

Le votazioni per l'elezione a cariche di ogni ordine e grado e per la designazione ad incarichi o commissioni, avvengono a scrutinio segreto, salvo che per l'ufficio di Presidenza del Congresso, per le Commissioni congressuali e per il Presidente del Comitato Centrale.

Le elezioni a cariche o incarichi e le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza di voti, salvo il caso in cui il presente Statuto disponga in modo diverso. Ai fini del calcolo della maggioranza non si computano le astensioni e le schede bianche.

Quando la votazione avviene in modo palese, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per modificare lo Statuto del Sindacato occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti del Congresso Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in aula.

Per deliberare lo scioglimento del Sindacato occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Congresso Nazionale.

L'elezione dei componenti elettivi del Comitato Centrale da parte del Congresso avviene, successivamente al dibattito delle mozioni, con presentazione di liste di 20 candidati accompagnate da mozioni programmatiche. Se viene presentata una sola lista, questa deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 30 e non superiore a 50. L'elezione si attua con il voto di preferenza per un numero massimo di 12 candidati della lista. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza. Se vengono presentate più liste l'elezione si attua con voto di lista che comporta voto di preferenza per tutti i candidati della stessa, oppure con voto di preferenza per i candidati di una sola lista nel numero massimo di 12. Il voto di preferenza per i candidati di una lista comporta un voto per la lista medesima.

Il voto dato a candidati di liste diverse o ad un numero di candidati maggiore a 12 è nullo.

Il numero degli eletti è assegnato a ciascuna lista con il sistema proporzionale puro e risultano eletti per ciascuna lista i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.

L'elezione dei componenti la Giunta Esecutiva Nazionale da parte del Comitato Centrale avviene con presentazione di liste di 15 candidati

accompagnate da mozioni programmatiche. Se viene presentata una sola lista questa deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 15 e non superiore a 20. L'elezione si attua con voto di preferenza per un numero massimo di 10 candidati della lista. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

Se vengono presentate più liste l'elezione si attua con voto di lista che comporta voto di preferenza per tutti i candidati o anche con voto di preferenza espresso per un massimo di 10 candidati appartenenti alla stessa lista.

Il voto di preferenza ai candidati di una lista comporta voto per la stessa.

Il voto dato a candidati di liste diverse o ad un numero di candidati maggiore a 10 è nullo.

I posti vengono attribuiti tra le varie liste con il sistema della proporzionale pura, nel caso la lista di maggioranza abbia ricevuto almeno i nove tredicesimi dei voti.

In caso contrario, attribuiti 9 seggi alla lista di maggioranza, gli altri vanno attribuiti alle rimanenti liste con il sistema della proporzionale pura. Nell'ambito di ciascuna lista risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

Qualora l'elezione di persone a cariche o incarichi determini un risultato di parità fra due o più candidati risulta eletto il più anziano. L'anzianità è determinata dall'età.

Art. 41

Scrutatori

Per ogni riunione degli organi sindacali nelle quali si deve procedere a votazione per scrutinio segreto, sono nominati almeno tre scrutatori i quali devono controllare le eventuali deleghe, procedere alla consegna delle schede, effettuare lo spoglio dei voti, redigere e firmare il verbale della votazione.

Le votazioni delle assemblee provinciali e delle Giunte Esecutive Provinciali possono essere effettuate anche senza la nomina degli scrutatori, purché le operazioni di voto e di scrutinio avvengano alla presenza della maggioranza dei votanti.

Art. 42

Decadenza dalle cariche ed incarichi

I membri eletti e quelli designati, che non intervengono senza giustificato motivo a due sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 43.

La giustificazione deve essere presentata per iscritto a chi presiede l'organo, entro la successiva seduta.

Quando, per qualunque motivo, cessa contemporaneamente oltre la metà dei componenti di un organo sindacale, lo stesso è considerato decaduto e si procede a nuova elezione di tutti i suoi componenti.

La decadenza è automatica sia col venir meno dei presupposti di eleggibilità, sia con la sospensione o l'espulsione comminate ai sensi dell'art. 32.

Art. 43

Surroga dei membri cessati

La sostituzione dei componenti elettivi degli organi sindacali, venuti a cessare per qualsiasi motivo avviene:

- a) nella Giunta Esecutiva Nazionale, nel Comitato Centrale, relativamente agli eletti in Congresso e nelle Giunte Esecutive Provinciali, con la nomina di coloro che risultano primi tra i non eletti, delle liste di provenienza, sulla base delle specifiche norme elettorali fissate dallo Statuto e dal Regolamento;
- b) nelle Commissioni, a tutti i livelli, con una nuova designazione da parte dell'organo preposto;
- c) nel collegio dei Probiviri e dei Sindaci, con la nomina a supplente di coloro che risultano primi fra i non eletti. In tal caso il primo dei supplenti viene nominato componente effettivo.

In ogni caso i membri subentranti cessano anche essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 44

Durata delle cariche

Tutte le cariche degli organi sindacali durano tre anni e decadono con la convocazione del Congresso Nazionale che prevede le elezioni dei componenti del Comitato Centrale, ad eccezione della Segreteria Generale e delle Segreterie Provinciali che restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'apertura rispettivamente del Congresso Nazionale e delle Assemblee Provinciali. Coloro che le rivestono sono rieleggibili. Per il loro rinnovo si deve procedere entro i termini e con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 45

Scioglimento del Sindacato

Il Congresso Nazionale che delibera lo scioglimento del Sindacato, provvede alla nomina dei liquidatori e, in ottemperanza alle disposizioni di legge, fissa le norme per la suddivisione del fondo del Sindacato.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore con la convocazione del Congresso ordinario successivo alla sua approvazione.

Norma transitoria riferita all'art. 15

L'iscritto che aderisce a più Gruppi Aziendali può rivestire cariche statutarie in un solo Gruppo Aziendale, salvo il caso che risulti iscritto a più Gruppi Aziendali derivanti dalla scissione di un'impresa.

SOMMARIO

TIT. I -	COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI	Pag.:	1
TIT. II -	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	»	2
	Capo I - Iscrizione	»	2
	Capo II - Doveri degli iscritti	»	2
	Capo III - Contributi sindacali	»	2
TIT. III -	ORGANI DEL SINDACATO	»	3
	Capo IV - Sezioni Provinciali	»	3
	Capo V - Gruppi Aziendali	»	5
	Capo VI - Comitato dei Gruppi Aziendali	»	6
	Capo VII - Congresso Nazionale	»	7
	Capo VIII - Comitato Centrale	»	8
	Capo IX - Giunta Esecutiva Nazionale	»	10
	Capo X - Segreteria Generale	»	12
	Capo XI - Collegio dei Probiviri	»	13
	Capo XII - Collegio Sindacale	»	14
	Capo XIII - Comitato Regionale	»	14
TIT. IV -	DIPENDENTI DEL SINDACATO	»	15
TIT. V -	FONDO DEL SINDACATO	»	15
TIT. VI -	NORME GENERALI	»	16
	NORMA TRANSITORIA	»	18